



Procedura aperta per l'affidamento del servizio di movimentazione carichi interni e traslochi di arredi e mobili dell'Azienda ULSS 5 Polesana per le annualità 2026 – 2029 con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

RISPOSTA A CHIARIMENTI PERVENUTI NELLE DATE 16/07/2026 – 07/08/2026

Chiarimento 1

Buongiorno,

in relazione alla procedura di gara cig BC69CA1252 siamo a chiedere le seguenti informazioni:

- i dipendenti oggetto di clausola sociale sono assunti full time o part time?*
- il loro inquadramento prevede scatti di anzianità già maturati o altre voci di contratto che compongono la busta paga?*
- i dipendenti sono in possesso di patente superiore per la guida del mezzo con portata fino a 75 quintali?*
- per mezzi e attrezzature è prevista una base logistica all'interno dei siti Ulss 5?*
- è presente uno storico dei movimenti tra i vari siti per una stima dettagliata dell'offerta di gara?*

Risposta al chiarimento 1

Buongiorno

Si risponde per punti:

- 1) Come evidenziato dal Disciplinare di gara, punto 9 “Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione” l'Azienda ULSS 5 Polesana richiede l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato con CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (CNEL I100);
- 2) Per quanto concerne l'inquadramento si rinvia a quanto descritto al punto 9 del Disciplinare. L'assunzione deve considerare l'attuale profilo/inquadramento dei dipendenti e non può

AULSS 5 POLESANA

Sede Direzionale – Cittadella Socio Sanitaria Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO – Codice Fiscale e partita IVA 01013470297

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Tel. 0425/393667 fax
0425/393629

essere peggiorativo. Per quanto concerne gli scatti di anzianità e la loro previsione, si rinvia a quanto previsto dal relativo CCNL (CNEL I.100).

- 3) I dipendenti da riassorbire sono in possesso di sola patente B
- 4) Non è previsto dal contratto uno spazio quale base logistica per il deposito delle attrezzature. Proprio per questo il disciplinare di gara individua quale elemento premiante la proposta di eventuali soluzioni logistiche di prossimità messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto ed a supporto del personale impiegato (criterio offerta tecnica D3).
- 5) Non è presente uno storico. Gli addetti della ditta dovranno organizzare i lavori richiesti con i vari ticket in arrivo in maniera tale da limitare i viaggi. A livello puramente indicativo la maggior parte degli spostamenti è sull'area del Medio Polesine (a livello esemplificativo Rovigo, Polesella, Arquà ed Occhiobello) con un giorno alla settimana nella zona basso polesine (Trecenta, Badia, Lendinara e Castelmassa) e una/due volte la settimana nella zona alto polesine (Adria, Porto Tolle e Porto Viro)

Chiarimento 2

Con riferimento al criterio D1 dell'Offerta Tecnica si chiede quale sia il periodo di riferimento da prendere in considerazione per i lavori svolti e conclusi negli ultimi 3 anni.

Risposta al chiarimento 2

Per il periodo si rinvia al chiarimento n. 3. Si precisa che le esperienze dovranno riguardare servizi e non lavori svolti e conclusi.

Chiarimento 3

Con riferimento al criterio di valutazione D1, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler valutare, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, la modifica del periodo di riferimento delle esperienze pregresse, prevedendo la valorizzazione dei servizi analoghi svolti negli ultimi dieci anni, in luogo degli attuali tre anni.

Tale richiesta trova fondamento nell'art. 100, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale, per gli appalti di servizi e forniture, individua proprio nel periodo dei dieci anni l'arco temporale rilevante ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale degli operatori economici.

La limitazione ai soli tre anni, infatti, rischia di comprimere irragionevolmente la valutazione dell'effettiva esperienza maturata dagli operatori economici, escludendo servizi analoghi di particolare rilevanza tecnica e professionale ancora pienamente rappresentativi della capacità esecutiva del concorrente.

Risposta al chiarimento 3

Con riferimento al criterio D1, si conferma la modifica dell'arco temporale rilevante ai fini della valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice dagli originari 3 anni ai 10 anni dalla data

AULSS 5 POLESANA

Sede Direzionale – Cittadella Socio Sanitaria Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO – Codice Fiscale e partita IVA 01013470297

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Tel. 0425/393667 fax
0425/393629

di indizione della procedura. Pertanto si considereranno le esperienze maturate nel periodo 2016-2026.

Chiarimento 4

Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.2, lett. a) del disciplinare di gara, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler valutare, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, la modifica del periodo di riferimento previsto per la dimostrazione dei servizi analoghi, individuato negli "ultimi tre anni dalla data di pubblicazione della gara", prevedendo la valorizzazione dei servizi eseguiti negli ultimi dieci anni. Tale richiesta trova fondamento nell'art. 100, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale, per gli appalti di servizi e forniture, individua il periodo dei dieci anni quale arco temporale di riferimento ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale degli operatori economici.

Risposta al chiarimento 4

Vedere chiarimento n. 3.

Chiarimento 5

Con riferimento alla documentazione di gara, si rappresenta che l'art. 5.2 del Capitolato d'Oneri richiede, tra le attrezzature minime da mettere a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, un autocarro furgonato con massa complessiva fino a 35 quintali ed un autocarro con massa complessiva compresa tra 35 e 75 quintali, prevedendo altresì che i concorrenti formulino un prezzo unitario per il relativo impiego.

Considerato che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto comporta l'utilizzo di veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, si rileva che il disciplinare di gara non prevede, né quale requisito di idoneità professionale né quale requisito di esecuzione, il possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi "senza limiti e vincoli", requisito previsto dalla normativa di settore per lo svolgimento professionale di tale attività.

Si chiede, pertanto, se tale omissione sia frutto di un mero rifiuto e se codesta Stazione Appaltante intenda rettificare la documentazione di gara, prevedendo il possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi "senza limiti e vincoli" quale requisito essenziale per la partecipazione ovvero, quantomeno, quale requisito necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e la parità di condizioni tra tutti gli operatori economici partecipanti.

Risposta al chiarimento 5

L'appalto ha ad oggetto un servizio di movimentazione carichi interni e traslochi di beni ed arredi di proprietà dell'Azienda ULSS tra sedi aziendali. Ciò detto, l'appalto si configura con delle attività

AULSS 5 POLESANA

Sede Direzionale – Cittadella Socio Sanitaria Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO – Codice Fiscale e partita IVA 01013470297

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Tel. 0425/393667 fax

0425/393629

“miste” di facchinaggio e di trasporto di merci su strada fra le varie sedi aziendali (vedasi altresì articolo sulla Revisione prezzi)

Pertanto il possesso, da parte dell'operatore economico partecipante, dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è presupposto logico e giuridico imprescindibile e dunque connaturato all'oggetto stesso della gara. Suddetto requisito deve essere posseduto alla data di presentazione dell'offerta.

Chiarimento 6

Per le due unità oggetto di clausola sociale si chiede di conoscere la data di assunzione e se hanno maturato o meno uno o più scatti di anzianità.

Risposta al chiarimento 6

La data di assunzione delle due unità risulta essere, per entrambi, il 10.02.2025. Nessuno ha maturato scatti di anzianità

Chiarimento 7

Si chiede se nelle 10 pagine, a disposizione per la stesura della relazione tecnica, siano escluse dal conteggio la copertina e l'indice.

Risposta al chiarimento 7

Si conferma. Nelle 10 facciate sono escluse copertina e indice.

Chiarimento 8

Con riferimento al criterio di valutazione D2 dell'offerta tecnica, si chiede di voler chiarire il periodo temporale da assumere quale riferimento per la dimostrazione del fatturato globale.

In particolare, il criterio prevede che "per fatturato degli ultimi 3 anni si intende quello maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura (ovvero da anno 2024)".

Tale formulazione appare suscettibile di diverse interpretazioni, in quanto il riferimento ai "migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura" risulta non coerente con la successiva indicazione "ovvero da anno 2024".

Si chiede, pertanto, di confermare che il periodo di riferimento sia costituito dai migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni precedenti alla data di indizione della procedura, in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e, pertanto, con riferimento ai bilanci relativi al quinquennio 2021-2025.

Risposta al chiarimento 8

AULSS 5 POLESANA

Sede Direzionale – Cittadella Socio Sanitaria Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO – Codice Fiscale e partita IVA 01013470297

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Tel. 0425/393667 fax
0425/393629

Si conferma. Il quinquennio di riferimento è 2021-2025.

Chiarimento 9

Con riferimento al criterio di valutazione D2 dell'offerta tecnica, si rileva che lo stesso risulta inserito tra i criteri di valutazione discrezionali, pur richiedendo esclusivamente l'indicazione del fatturato globale maturato nel periodo di riferimento.

Si chiede, pertanto, di chiarire se tale collocazione costituisca un mero refuso materiale e se il criterio debba, invece, essere considerato di natura quantitativa, con attribuzione del punteggio secondo una formula matematica o un criterio oggettivo preventivamente determinato.

Qualora, invece, la Stazione Appaltante confermi la natura discrezionale del criterio, si chiede di specificare quali saranno gli elementi qualitativi oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice e secondo quali parametri motivazionali verrà attribuito il relativo punteggio, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, par condicio, predeterminazione dei criteri di valutazione e verificabilità dell'operato della Commissione.

Risposta al chiarimento 9

Buongiorno

Si conferma che la natura discrezionale del criterio D2 è un refuso. Pertanto si conferma la natura quantitativa dello stesso.

La valutazione da parte della Commissione avverrà mediante i seguenti criteri oggettivi di fatturato:

- Punti 5: Fatturato di importo pari ad euro 2.400.000,00 Iva esclusa (non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, in ossequio a quanto previsto dall'art 100 co 11 D.lgs 36/2023)
- Punti 3: Fatturato di importo pari al valore globale stimato dell'appalto, ovvero euro 1.203.777,00 Iva esclusa
- Punti 0: Fatturato di importo inferiore al valore globale stimato dell'appalto, ovvero euro 1.203.777,00 Iva esclusa

Si precisa che il fatturato globale debba essere maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura (ergo quinquennio 2021-2025).

Data, 07.08.2026

F.to digitalmente

Il RUP

Dott. Emanuele Pellegrini

AULSS 5 POLESANA

Sede Direzionale – Cittadella Socio Sanitaria Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO – Codice Fiscale e partita IVA 01013470297

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Tel. 0425/393667 fax
0425/393629